EDIZIONE EXTRA

ILVA - ARCELOR MITTAL LE VICENDE DI ALTOFORNO 2 E LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DEL RIESAME

Anche in questo nuovo numero del nostro settimanale, non potevamo che aprire questa pubblicazione con l'evento che traccia un ulteriore solco nella vicenda legata alla grande fabbrica.

E' stata una settimana densa di aspettative per quella che sarebbe stata la decisione del Tribunale del riesame, sulla scorta del ricorso intentato dai Commissari straordinari di ILVA per evitare lo spegnimento dell'altoforno n. 2 e scongiurare le ricadute a vario titolo che la fermata avrebbe inevitabilmente prodotto, peraltro strettamente legate ad una fase di incognite ed incertezze sicuramente accomunabili alle già numerose attuali, in quanto l'utilizzo dell'Afo 2 resta centrale sia nel piano industriale di Arcelor Mittal che in quello alternativo del governo.

La vicenda Ilva è stata innumerevoli volte teatro di colpi di scena, ed è infatti la seconda volta che sentiamo parlare di ricorso al Tribunale del riesame.

Ma vediamo prima di tutto di capire cosa è, e cosa in realtà fa questo importante Organo della Giustizia: Tutte le misure cautelari, sia personali che reali (sequestri di beni), sono impugnabili con il mezzo del riesame, il quale consiste nel mezzo di impugnazione avverso le ordinanze cautelari applicative di misure coercitive custodiali e non (arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere, in luogo di cura) e non custodiali (divieto di espatrio, obbligo di presentazione alla PG, divieto o obbligo di dimora), ed avverso le misure interdittive (sospensione dall'esercizio della potestà genitoriale, dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali).





Fatta questa breve premessa per ben comprendere la natura di questo Organo decisionale di Giustizia, veniamo ai fatti: il Tribunale del riesame accoglie dunque in data 7 gennaio 2020 il ricorso in sede di appello di Ilva in Amministrazione straordinaria in merito all'ordine di spegnimento di AFO 2, evitandone la definitiva fermata e concedendo nuovamente la facoltà d'uso dell'impianto, il quale, va ricordato resta tuttavia sotto sequestro giudiziale da parte dell'Organo giudiziale.

L'ordine di fermata veniva intimato in data 10 dicembre 2019 dal provvedimento del Giudice Francesco Maccagnano, in ambito di assenso da parte della Procura tarantina volto alla proroga.

Il ricorso è stato discusso nell'udienza del 30 dicembre, ed ha prodotto da parte dei giudici un provvedimento di 21 pagine contenenti la motivazione con cui il Riesame di Taranto promuove l'accoglimento dell' impugnazione da parte di ILVA per la mancata proroga all'uso dell'altoforno 2 al fine dell'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dell'impianto.

Nei fatti, siamo in presenza di un accoglimento pieno del ricorso con la relativa proroga per i lavori di messa in sicurezza dell'altoforno, in quanto nelle motivazioni della sentenza, viene avvalorata l'insufficienza del termine di tre mesi per adempiere alla completa automazione delle operazioni da compiersi a ridosso del campo di colata dell'altoforno (stima tecnica fornitore Paul Wurth - relazione tecnica 11 novembre 2019).

I giudici del Riesame hanno in sintesi avvalorato la relazione del Custode giudiziario del 15 dicembre 2019 riconoscendo i tempi tecnici necessari alla messa in sicurezza dell'impianto. In particolare disponendo, a decorrere dalla data di deposito dell'ordinanza, <u>6 settimane per l'adozione dei cosiddetti dispositivi "attivi"</u>; a decorrere dalla data del 19 novembre 2019; <u>9 mesi per l'attivazione del caricatore automatico della massa a tappare</u>; <u>10 mesi per l'attivazione del campionatore automatico della ghisa</u> e, <u>14 mesi per l'attivazione del caricatore delle aste della macchina a forare</u> e sostituzione della stessa.



Per la UILM, fatta chiarezza sul futuro di Altoforno 2, è ora che ArcelorMittal rispetti senza indugi le prescrizioni vincolanti emesse dal Tribunale del Riesame per evitare di avere nei tempi prescritti rischi di incidenti, e non ritrovarci nelle medesime condizioni al termine dei tempi stringenti previsti dal dispositivo giudiziario.

Ora chiediamo il rientro al lavoro dei 1.273 in CIGO e dei circa 1.900 in CIGS per evitare migliaia di esuberi strutturali. A valle di tutto ciò, le lancette tornano indietro al 5 novembre 2019 quando Arcelor Mittal dichiarò di voler recedere dal contratto di affitto.

È bene che l'azienda, i Commissari straordinari e il Governo sappiano che questa decisione giudiziaria non risolverà i problemi drammatici che lo stabilimento di Taranto dovrà affrontare, come il verbale di accordo sottoscritto lo scorso 20 dicembre tra l'azienda e i commissari, il quale non risolve assolutamente le difficoltà esistenti e non dà nessuna certezza sulle prospettive future.

È dunque indispensabile che arrivi immediatamente, in concomitanza con l'avvio della trattativa tra Arcelor Mittal, Commissari e Governo, la convocazione di un tavolo sindacale.

Qualsiasi ipotesi di accordo o assetti societari differenti, devono ripartire dalla conferma dell'accordo del 6 settembre 2018, dagli investimenti per un totale di 2,4 miliardi di euro, in particolare 1,1 miliardi per interventi ambientali e 1,3 miliardi per quelli impiantistici, la salvaguardia occupazionale di tutti i lavoratori, a partire da quelli che si trovano in Amministrazione straordinaria e quelli che sono nel sistema degli appalti.

La UILM non farà sconti a nessuno e sarà contraria a qualsiasi rinnovo della cassa integrazione ordinaria mascherata da problemi di mercato. Il Governo farebbe bene a provvedere immediatamente a rispettare gli accordi sottoscritti e a ripristinare tempestivamente l'integrazione salariale al 10% per i lavoratori attualmente in cassa integrazione di ILVA in Amministrazione straordinaria.



II "MISTERO" E LA CONFUSIONE DELL'INTEGRAZIONE AL REDDITO DEI LAVORATORI IN CASSINTEGRAZIONE STRAORDINARIA

Come stanno nella realtà i fatti, e cosa sia successo vista della confusionalità dei giorni scorsi sul tema ve lo spieghiamo in questo articolo:

- 1. Risalgono al 27 febbraio di tre anni fà e successivamente al 6 settembre 2018 tramite l'accordo in sede ministeriale, i provvedimenti che prevedono una Cassa integrazione straordinaria per i lavoratori di Ilva in amministrazione straordinaria con la garanzia dell'integrazione al reddito nella misura prefissa, e per tutta la durata del periodo di commissariamento.
- 2. L'integrazione salariale del 10% ai Cassintegrati nelle aree di crisi complessa, ci siamo subito accorti sia stato escluso dal decreto "Milleproroghe".
- 3. La misteriosa esclusione è stata svelata dall'Esecutivo di Governo, che nella realtà, era letteralmente a caccia delle risorse economiche previste nel decreto cosiddetto "Milleproroghe" per dare copertura non solo alla misura in favore dei lavoratori in Cassa integrazione straordinaria, ma per ben 21 articoli contenuti nel testo di legge.
- 4. Da qui la decisione da parte del Governo di contenere la specifica norma, non più all'interno del Decreto Milleproroghe, ma all'interno della legge "Cantiere Taranto", di cui abbiamo sentito parlare nei giorni scorsi a fronte di una "fuga" della tanto discussa bozza di testo. Questa legge, fonti vicine al Governo, fanno sapere sarà conterrà l'apposito provvedimento e sarà dotata di tutte le coperture finanziarie previste per poi essere approvata nei prossimi giorni. Viene di fatto esclusa la possibilità di un emendamento ulteriore in fase di conversione del Decreto, come possibilità annunciatà da alcuni parlamentari ionici.



Nella tarda serata di ieri, è giunta notizia da parte del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alla programmazione economica e agli investimenti, Senatore Mario Turco, sulla sussistenza delle risorse economiche per le coperture finanziarie necessarie a garantire l'integrazione del 10%, prevista per i circa 2000 lavoratori di Ilva in Amministrazione straordinaria.

La norma, lo ricordiamo, riguarda anche il sostegno dei lavoratori delle agenzie portuali, per i quali però al momento è prevista copertura fino a maggio 2020, data di scadenza del provvedimento.

Al fine di garantire l'imprescindibile beneficio per questi lavoratori, resta dunque il passaggio finale quale norma tecnica, da parte della Ragioneria dello Stato, la quale nella giornata di Lunedí prossimo darà corso al perfezionamento dell'iter previsto.

Il Ministro del Lavoro Catalfo, riceviamo nitizia, abbia inoltre richiesto ad INPS la dovuta relazione tecnica per la copertura delle risorse necessarie, e che sembrerebbero ammontare a circa 28 milioni di euro al fine di garantire l'approvazione del provvedimento per il biennio 2020-21. Il tetto di spesa reale per la misura di integrazione al reddito trascorso, é stato circa 18 milioni.

Sarà comunque importante conoscere il meccanismo attraverso il quale, l'Ente di previdenza, nelle relazioni di spesa prevede una copertura maggiore della necessaria, che sembrerebbe essere pari a quasi il doppio di quella reale, ricordando che per la scorsa legge di bilancio dello Stato, l'ammontare delle risorse stanziate furono pari a 35 milioni.

Queste due importanti misure, riguardanti sia i lavoratori portuali che quelli di Ilva in amministrazione straordinaria, lo stesso Senatore Turco, fa sapere saranno approvate all'interno della legge cosiddetta "Cantiere Taranto" nei prossimi giorni, ma che doveva in realtá già essere approvato prima di Natale.



QUOTA SINDACALE LAVORATORI IN PROTRATTA CIGS ANNO 2019 LA UILM RIMETTERA' NELLE DISPONIBILITA' DI QUESTI LAVORATORI LA CIFRA DI

€ 80.000

Come annunciato, siamo giunti quasi al temine dell'iter autorizzativo e di forma, per dar corso all'iniziativa a sostegno di questi lavoratori penalizzati sul piano economico in via protratta per gli effetti della Cassa integrazione.

La UILM, a brevissimo, si spera già dalla prossima settimana, corrisponderà a questi lavoratori una tantum relativa al <u>rimborso del corrispettivo versato a titolo di adesione sindacale con decorrenza 1 giugno 2019</u>, compresa 13 mensilità.

Questa misura va sottolineato, ha determinato un ingente stanziamento di risorse da parte della nostra organizzazione, a fronte dell'elevato numero di lavoratori iscritti, e per questo uno sforzo ingente ma che ci da motivo di soddisfazione.

Siamo altresì ben consapevoli che questa iniziativa, da sola, sicuramente non risolve il problema di questi lavoratori, ma vuole rappresentare un elemento per tenere accesi i riflettori su questa folta platea di lavoratori ai quali non deve mai mancare l'attenzione e soprattutto lo spirito di iniziativa a sostegno di questo fondamentale bacino di maestranze da riportare a lavoro per come l'accordo del 6 settembre prevede.

Nei prossimi giorni indicheremo modalità e forme per riscuotere il beneficio in favore dei lavoratori, i quali dovranno necessariamente rivolgersi presso la nostra sede di Piazza Bettolo 1/C - terzo piano, muniti della copia del cedolino paga da Giugno a Dicembre 2019.



CONGUAGLI DI FINE 2019 IN BUSTA PAGA

La busta paga di dicembre 2019 non è come quelle degli altri mesi dell'anno. Il motivo? In essa vengono riportate una serie di voci, aggiuntive rispetto a quelle normalmente presenti nei cedolini da gennaio a novembre. Questo perché alla fine dell'anno



si calcolano le tasse effettivamente dovute dal lavoratore, cosiddetto "conguaglio di fine anno", oltre all'importo definitivo del bonus 80 euro. Entrambi i valori, tasse e credito fiscale, vengono trattenuti ed erogati al dipendente durante l'anno in maniera parziale, non essendo noto, ad esempio nel mese di marzo, quale sarà il reddito complessivo del 2019.

Vediamo quindi nel dettaglio le voci "anomale" che possono comparire nel cedolino di dicembre e come devono essere interpretate. Con la busta paga di Dicembre si deve calcolare l'ammontare definitivo delle tasse dovute nell'anno 2019 dal lavoratore. Questo calcolo prende il nome di "conguaglio di fine anno" e, a seconda dei casi, può comportare: Un rimborso in caso di conguaglio positivo o una trattenuta in caso di conguaglio negativo.

Il conguaglio positivo si realizza quando le tasse pagate in anticipo nel corso dell'anno in ogni singolo mese dal lavoratore sono superiori rispetto a quelle effettivamente dovute. In questo sarà rimborsata al dipendente una somma pari alle tasse pagate in eccedenza. L'importo prenderà il nome di "conguaglio a credito" e avrà l'effetto di aumentare il netto. Il conguaglio negativo si realizza quando le tasse pagate nell'anno dal dipendente sono inferiori rispetto all'IRPEF complessivamente dovuta nel 2019.



Bonus Renzi 80 euro

Anche il bonus 80 euro è interessato dalle operazioni di conguaglio. Il motivo? Le somme vengono anticipate mensilmente salvo il calcolo definitivo nel cedolino di dicembre che stabilisce il bonus effettivamente spettante in base al reddito dell'anno.

Ricordiamo che il bonus spetta secondo importi diversi, stabiliti in ragione del reddito annuale:

- ⇒ 960 euro annui se il reddito complessivo non supera 24.600 euro;
- ⇒ Bonus riproporzionato se il reddito è compreso tra 24.600 e 26.600 euro;
- ⇒ Nessun bonus se il reddito supera i 26.600 euro.

Pensiamo a un dipendente che abbia ricevuto da gennaio a novembre 2019 un bonus pari ad euro 320,00, identificato in ogni cedolino con la voce "Credito fiscale D.L. 66/2014" o semplicemente "Bonus D.L. 66/2014".

Tuttavia, a fine anno emerge che il reddito complessivo ammonta ad euro 26.700,00, valore che non consente l'erogazione del bonus. Ne consegue che, nel cedolino di dicembre 2019, dovranno essere trattenuti euro 320,00 a titolo di bonus 80 euro erogato in eccedenza.



CONGUAGLI DI ILVA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Diversi sono stati i casi segnalati in questo cedolino retribuzione per i lavoratori di Ilva in Amministrazione straordinaria, per i quali i conguagli si sono fatti sentire sia in termini positivi che in termini purtroppo negativi.

Infatti, la separazione delle spettanze al principio del 2019, dovuta all'autorizzazione in forma diretta da parte ministeriale che dispose il pagamento in forma diretta da parte di INPS delle spettanze relative alla Cassa integrazione straordinaria, ha determinato uno scompenso iniziale della situazione relativa all'applicazione dei dovuti sconti fiscali (detrazioni).

Ilva era in costanza di erogazione delle detrazioni per lavoro dipendente, unite alla situazione autocertificata da ogni lavoratore per le detrazioni da carichi famigliari, le quali hanno subito per via della separazione la dovuta rimodulazione per quanto in capo ad INPS ed all'azienda.

Per via della retribuzione di fatto in busta paga (Ilva), fatta delle sole spettanze ad eccezione del pagamento della CIGS, l'imposta versata si mostrerebbe incapiente e non darebbe luogo al beneficio, per quanto dovuto dell'applicazione delle detrazioni. Questo è stato il motivo per il quale la UILM da subito rivolse invito ai lavoragtori alla rimodulazione delle detrazioni tra ILVA ed INPS per sfruttare appieno il massimo sconto fiscale tra i due soggetti pagatori.

Nonostante per diversi lavoratori si sia tuttavia proceduto alla migrazione delle detrazioni per la quota maggiore verso INPS, si sono verificati casi in cui ciò è stato fatto in parte e in altri non fatto. In caso di conguaglio negativo, <u>la misura proviene in buona parte dal recupero della detrazione da lavoro dipendente per i primi mesi dell'anno e del bonus Renzi, i quali in seguito sono stati migrati verso da INPS che sarà comunque assoggettata alla compilazione eventuale del 730 2020.</u>

INVITIAMO DUNQUE I LAVORATORI ALL'ATTENTA VERIFICA DEL-LE DETRAZIONI PER L'ANNO 2020 ATTRAVERSO LE NOSTRE SEDI, LE QUALI RESTERANNO A COMPLETA DISPOSIZIONE PER IL CON-TROLLO E LE DETERMINE DEL CASO PER EVITARE FUTURI NEGA-TIVI CONGUAGLI

